



**CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO**

**REGOLAMENTO DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE COMUNALI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 66 del 29.04.1994.
Modificato con deliberazione di C.C. n. 141 del 27.12.1995.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, e' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalita' complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalita' dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente e' disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprieta'.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovra' essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potra' richiedere un deposito cauzionale nella misura che sara' stabilita dal competente ufficio con un massimo del 30% dell'importo.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiedera' ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla domanda, potra' richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 25 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

8. Per le occupazioni occasionali gli interessati devono darne comunicazione scritta al settore polizia municipale almeno 10 giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso.

9. La domanda va consegnata all'ufficio protocollo generale. In caso di trasmissione tramite servizio postale la data del ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

Art. 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre

il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non puo' comunque prolungarsi nello stesso punto per più' di 1 ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento. In caso di mancata risposta entro i termini sopra stabiliti, l'istanza si intenderà accolta.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel

presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

4. Per le occupazioni permanenti la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di inizio dell'occupazione indicata nella domanda, nel caso di occupazione permanente e nei 10 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico e' sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario e' tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione e' effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonche' di quelle di custodia.

Art. 12

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ad esclusione di quelle previste per la rete fognaria, l'acquedotto ed il gas, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 30 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

2. Le strade, gli spazi e le aree pubbliche, o parte di esse, di nuova formazione, vengono inserite nella categoria 1 purché rientranti nel perimetro definito dalla allegata planimetria, ovvero nella categoria 2 se all'esterno di detta perimetrazione.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1^o gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione e' divenuta esecutiva.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa e' determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento;
- terza categoria 70 per cento;

4. E' data facoltà alla Giunta Comunale di accordare una riduzione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche nella misura del 50 per cento, con atto motivato, per quelle occupazioni che contribuiscono alla valorizzazione della realtà urbana, nell'ambito degli indirizzi e dei progetti dell'amministrazione comunale.

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa e' dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 17

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato contestualmente al presente atto.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore, ad esclusione di quelle relative a rete fognaria, acquedotto e gas che sono esenti.

Art. 20

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondità del marciapiede.

Art. 21

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente e' proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- 1) fino a 12 ore: riduzione del 30 per cento;
- 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni il 20 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25

Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 - bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, ad esclusione di rete fognaria, acquedotto e gas, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate nella misura del 10%.

- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 33 per cento.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento.
- 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa e' calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell'art. 20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa e' calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa e' ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non richiesti e non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa e' ridotta al 30 per cento.

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa e' ridotta al 33 per cento;

- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell' 80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80 per cento;

- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 % se in seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.

Art. 30

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili e le occupazioni di suolo pubblico destinati esclusivamente ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

3. Sono considerate occupazioni occasionali e quindi esclusi dal pagamento i seguenti casi:

- banchetti raccolta firme;

- iniziative di carattere sportivo, sociale, politico, culturale, religioso non aventi fine di lucro operanti sul territorio cassanese.

Per analoghe situazioni, per società non presenti sul territorio, l'amministrazione si riserva di valutare di volta in volta.

Art. 31

Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 32

Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.

- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.

- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.

- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 33

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34 **Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35 **Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 36 **Norme transitorie**

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 25 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
 - c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
 - d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

REVISIONE ED ARMONIZZAZIONE
DELLE IMPOSTE COMUNALI

CLASSIFICAZIONE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 – art. 42)

ELENCO VIE

N.	Den.	NOME	Descrizione	Note
		CATEGORIA 1		ALIQUOTA 100%
1	via	S. Giulio		

N.	Den.	NOME	Descrizione	Note
CATEGORIA 2			ALIQUOTA 80%	
1	vic	ACQUA	toponimo	
2	via	ADIGE	fiume	
3	via	ALBERTI	LEONBATTISTA	
4	via	ALEARDI	ALEARDO	
5	via	ALFIERI	VITTORIO	
6	via	ALIGHIERI	DANTE	
7	via	ALLENDE	SALVADOR	
8	vic	ANGELO	Toponimo	
9	via	ANTONELLI	ALESSANDRO	
10	via	ARIOSTO	LUDOVICO	
11	via	AVOGADRO	AMEDEO	
12	via	BANDIERA	Fratelli	
13	via	BARACCA	FRANCESCO	
14	via	BELLINI	VINCENZO	
15	via	BERNINI	LORENZO	
16	via	BIXIO	NINO	
17	via	BOCCHERINI	LUIGI	
18	via	BOITO	ARRIGO	
19	via	BONICALZA	ALBINO MARIO	Fino all'incr. Via S. Pio X
20	via	BRAMANTE	DONATO	
21	via	BROGIOLI	FRANCO	
22	via	BRUNELLESCHI	FILIPPO	
23	via	BUFFONI	FRANCESCO	
24	via	BUONARROTI	MICHELANGELO	
25	via	BUOZZI	BRUNO	
26	via	BUTTAFAVA	ANDREA	
27	via	CAIROLI	Fratelli	
28	via	CANDIE	Toponimo	
29	via	CANOVA	ANTONIO	
30	via	CANTU'	CESARE	
31	vic	CAPPELLARI	Toponimo	
32	via	CAPRERA	Isola	
33	via	CARDUCCI	GIOSUE'	
34	vic	CASTELLO	Toponimo	
35	via	CASTIGLIONI	Don GIUSEPPE	
36	via	CATTANEO	CARLO	
37	via	CENTRALE V.	toponimo	
38	via	CERVI	Fratelli	
39	p.le	CIMITERO	Toponimo	
40	via	CINQUE GIORNATE	Data	
41	via	COLOMBO	ALVAROS	
42	via	COLOMBO	AMBROGIO cav.	
43	via	CONFALONIERI	FEDERICO	Fino all'incr. Via Fogazzaro
44	vic	CORONA	Toponimo	
45	via	COSTA	ANDREA	
46	via	D'ACQUISTO	SALVO	
47	via	D'ANNUNZIO	GABRIELE	
48	via	D'AZEGLIO	MASSIMO	

49	via	DA GIUSSANO	ALBERTO	
50	via	DA VINCI	LEONARDO	Fino all'incr. Via Ferraris
51	via	DE AMICIS	EDMONDO	
52	via	DE GASPERI	ALCIDE	
53	via	DEL BO	LUIGI	
54	via	DONATELLO	DONATO DE BARDI	
55	via	DONIZETTI	GAETANO	
56	via	DUBINI	ANGELO	
57	via	FERMI	ENRICO	
58	via	FOGAZZARO	ANTONIO	
59	via	FORO S. MARTINO	Toponimo	
60	via	FOSCOLO	UGO	
61	via	GALILEI	GALILEO	
62	via	GALVANI	LUIGI	
63	via	GARIBALDI	GIUSEPPE	
64	via	GASPAROLI	GIOVANNI	Fino all'incr. Via S. Pio X
65	via	GENOVA	Città	
66	via	GIOVANNI 23°	Papa	
67	via	GNOCCHI	Don CARLO	Fino al civico n. 20
68	via	GOITO	Città	
69	via	GOLDONI	CARLO	
70	via	GRAMSCI	ANTONIO	
71	via	GRANDI	ACHILLE	
72	via	ISONZO	Fiume	
73	p.zza	ITALIA	Toponimo	
74	via	KENNEDY	JOHN FITZGERALD	
75	via	LAVORO	Toponimo	
76	via	LEONCAVALLO	RUGGERO	
77	via	LEOPARDI	GIACOMO	Fino al civico n. 8
78	p.zza	LIBERTA'	Toponimo	
79	via	MAGENTA	Città	
80	via	MAINO	GIOVANBATTISTA	
81	via	MAMELI	GOFFREDO	
82	via	MANTOVA	Città	
83	via	MANZONI	ALESSANDRO	
84	via	MARCONI	GUGLIELMO	Fino al civico n. 67
85	via	MARONCELLI	PIETRO	
86	via	MARSALA	Città	
87	via	MASCAGNI	PIETRO	
88	via	MATTEOTTI	GIACOMO	
89	via	MAZZEL	GIOVANNI	Fino all'incr. Via D'Acquisto
90	via	MAZZINI	GIUSEPPE	
91	p.le	MAZZUCHELLI	CARLO	
92	via	MAZZUCHELLI	FRANCESCO	
93	via	MENGONI	GIUSEPPE	
94	via	MEUCCI	ANTONIO	
95	via	MILANI	Don LORENZO	
96	via	MILLE	Garibaldini	

97	via	MINZONI	don GIOVANNI	
98	vic	MONASTERO	toponimo	
99	via	MONTE BIANCO	monte	
100	via	MONTI	VINCENZO	Fino all'incr. via Confalonieri
101	via	MORO	ALDO	
102	via	NEGRI	ADA	
103	via	NENNI	PIETRO	
104	via	NERUDA	PABLO	
105	via	NIEVO	IPPOLITO	
106	via	NOE'	CARLO	
107	via	NOVARA	città	
108	via	OBERDAN	GUGLIELMO	
109	via	OLIVA	BALDASSARRE	
110	via	ORIONE	don LUIGI	
111	vic	OSCURO	toponimo	
112	via	PACINOTTI	ANTONIO	
113	via	PADOVA	città	
114	via	PALLADIO	ANDREA	
115	via	PARINI	GIUSEPPE	
116	via	PASCOLI	GIOVANNI	fino al civico n. 70
117	via	PELLICO	SILVIO	
118	via	PEPE	GUGLIELMO	
119	via	PERO	toponimo	
120	via	PESCHIERA	città	
121	via	PETRARCA	FRANCESCO	fino all'incr. via Pascoli
122	via	PIAVE	fiume	
123	via	PICASSO	PABLO	
124	via	PIRANDELLO	LUIGI	
125	via	PISACANE	CARLO	
126	via	PONCHIELLI	AMILCARE	
127	via	PORTA	CARLO	
128	via	PUCCINI	GIACOMO	
129	via	QUADRO	toponimo	
130	via	QUATTRO NOVEMBRE	data	
131	via	REDIPUGLIA	località	
132	v.le	RIMEMBRANZE	toponimo	
133	p.le	RISORGIMENTO	periodo storico	
134	via	ROMA	città	
135	vic	RONCHI	toponimo	
136	via	ROSNATI	PORRO	
137	via	ROSSINI	GIOACCHINO	
138	via	S. AGNESE		fino al civico n. 6
139	via	S. AGOSTINO		
140	via	S. ANNA		
141	via	S. ANTONIO		
142	vic	S. BERNARDINO		
143	via	S. CARLO	BORROMEO	
144	via	S. CATERINA		

145	via	S. FRANCESCO	D'ASSISI	
146	via	S. GIOVANNI	BOSCO	
147	p.zza	S. GIULIO		
148	p.zza	S. MARIA		
149	via	S. MARIA		
150	via	S. MAURIZIO		
151	via	S. PIO X	papa	
152	vic	S. ROCCO		
153	via	SANSOVINO	JACOPO TATTI	
154	via	SAURO	NAZARIO	
155	via	SCIESA	AMATORE	
156	via	SOLFERINO	CITTA'	
157	via	SPERI	TITO	
158	via	STURZO	don LUIGI	
159	via	TAGLIAMENTO	fiume	
160	via	TASSO	TORQUATO	
161	via	TIBALDI	PELLEGRINO	
162	via	TIZIANO	VECELLIO	fino all'incr. via Buffoni
163	p.le	TOGLIATTI	PALMIRO	
164	via	TORINO	città	
165	via	TORRICELLI	EVANGELISTA	fino all'incr. via Gramsci
166	via	TOSCANINI	ARTURO	
167	via	TOTI	ENRICO	
168	via	TRENTO	città	fino all'incr. via Monte Bianco
169	via	TRIESTE	città	fino all'incr. via S.Anna
170	via	UNGARETTI	GIUSEPPE	
171	vic	USLENGHI	toponimo	
172	via	VALLAZZA	toponimo	
173	via	VASARI	GIORGIO	
174	via	VECCHIA VILLA	toponimo	
175	via	VENEGONI	MAURO	
176	p.zza	VENTIC. APRILE	data	
177	via	VENTIQU. MAGGIO	data	
178	via	VERDI	GIUSEPPE	
179	via	VERGA	GIOVANNI	
180	via	VISCONTI	OTTONE	
181	via	VITTORIO VENETO	città	
182	via	VIVALDI	ANTONIO	
183	via	VOLTA	ALESSANDRO	
184	via	VOLTURNO	fiume	

N.	Den.	NOME	Descrizione	Note
CATEGORIA 3			ALIQUOTA 70%	
1	via	ADAMELLO	monte	
2	via	BASILICATA	regione	
3	via	BATTISTI	CESARE	
4	via	BOCCACCIO	GIOVANNI	
5	via	BONICALZA	ALBINO MARIO	dall'incr.via S.Pio X al confine
6	via	BOSCACCIO	toponimo	
7	via	BOTTICELLI	SANDRO	
8	via	CADORNA	LUIGI	
9	via	CALABRIA	regione	
10	via	CAMPANIA	regione	
11	via	CARABELLI	DANIELE	
12	via	CARAVAGGIO	MICHELANGELO	
13	via	CELLINI	BENVENUTO	
14	via	CERVINO	monte	
15	via	CIMABUE	GIOVANNI	
16	via	CONFALONIERI	FEDERICO	dall'incr.via Fogazzaro alla fine
17	via	COPERNICO	NICOLO'	
18	via	DA VINCI	LEONARDO	dall'incr.via Ferraris alla fine
19	via	DI VITTORIO	GIUSEPPE	
20	via	DIAZ	ARMANDO	
21	via	DOLOMITI	monti	
22	via	EDISON	TOMMASO ALVA	
23	via	FAGNANO	città	
24	via	FERRARIS	GALILEO	
25	via	FILZI	FABIO	
26	via	FORLANINI	CARLO	
27	via	FRIULI	regione	
28	via	GASPAROLI	GIOVANNI	dall'incr.via S:Pio X alla fine
29	via	GIOTTO	GIOVANNI	
30	via	GNOCCHI	don CARLO	dal civico n. 22 alla fine
31	via	GRAN SASSO	monte	
32	via	LAMARMORA	ALFONSO	
33	via	LAZIO	regione	
34	via	LEOPARDI	GIACOMO	dal civico n. 10 al confine
35	via	LOMBARDIA	regione	
36	via	MAGELLANO	FERDINANDO	
37	via	MANTEGNA	ANDREA	
38	via	MARCHE	regione	
39	via	MARCONI	GUGLIELMO	dal civico n. 69 al confine
40	via	MASACCIO	TOMMASO GUIDI	
41	via	MAZZEL	GIOVANNI	dall'incr. via D'Acquisto alla fine
42	via	MICCA	PIETRO	
43	via	MODIGLIANI	AMEDEO	
44	via	MONTE GRAPPA	monte	
45	via	MONTE NERO	monte	
46	via	MONTE ROSA	monte	

47	via	MONTI	VINCENZO	dall'incr. via Confalonieri alla fine
48	via	MONVISO	monte	
49	via	MORAZZONE	FRANCESCO MAZZ.	
50	via	NOBEL	ALFREDO	
51	via	OLGIATE	città	
52	via	ORTIGARA	monte	
53	via	PAISIELLO	GIOVANNI	
54	via	PASCAL	BIAGIO	
55	via	PASCOLI	GIOVANNI	dal civico n. 72 alla fine
56	via	PASTORE	GIULIO	
57	via	PASUBIO	monte	
58	via	PETRARCA	FRANCESCO	dall'incr.via Pascoli alla fine
59	via	PIEMONTE	regione	
60	via	PISANO	ANDREA	
61	via	POLO	MARCO	
62	via	PRIMO MAGGIO	data	
63	via	ROSSA	GUIDO	
64	via	S. AGNESE		dal civico n. 8 alla fine
65	via	S. BERNARDO		
66	via	SACRA SPINA	toponimo	
67	via	SANTI	FERDINANDO	
68	via	SANZIO	RAFFAELLO	
69	via	SARDEGNA	regione	
70	via	SEGANTINI	GIOVANNI	
71	via	SICILIA	regione	
72	via	TECETT	toponimo	
73	via	TIEPOLO	GIOVANBATTISTA	
74	via	TINTORETTO	JACOPO ROBUSTI	
75	via	TIZIANO	VECELLIO	dall'incr.via Buffoni alla fine
76	via	TORRICELLI	EVANGELISTA	
77	via	TORRICELLI	EVANGELISTA	dall'incr.via Gramsci alla fine
78	via	TOSCANA	regione	
79	via	TRENTO	città	dall'incr.via Monte Bianco al confine
80	via	TRIESTE	città	dall'incr.via S.Anna al confine
81	via	TURATI	FILIPPO	
82	via	UMBRIA	regione	
83	via	VALDARNO	toponimo	
84	via	VESPUCCI	AMERIGO	
85	via	VITRUVIO	MARCO POLLIONE	

TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE
OCCUPAZIONI PERMANENTI

CLASSE DI COMUNE	TARIFFA PER METRO QUADRATO
IV	L. 43.000

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TARIFFE GIORNALIERE

CLASSE DI COMUNE	TARIFFA PER METRO QUADRATO
IV	L. 3.000

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	TARIFFA anno/Km lineare o frazione
Strade comunali o soggette a servitù di pubblico passaggio	L. 250.000

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TASSA ANNUA
A) centro abitato	L. 76.000
B) zona limitrofa	L. 46.000

TARIFFA COMUNALE RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO

Durata non superiore a 30 giorni

OCCUPAZIONE	CLASSE DI COMUNE	TARIFFA COMPLESSIVA
Fino a 1 Km lineare	IV	L. 10.000
Superiore al Km lineare	IV	L. 15.000

Durata superiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni

OCCUPAZIONE	CLASSE DI COMUNE	TARIFFA COMPLESSIVA
Fino a 1 Km lineare	IV	L. 13.000
Superiore al Km lineare	IV	L. 19.500

Durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni

OCCUPAZIONE	CLASSE DI COMUNE	TARIFFA COMPLESSIVA
Fino a 1 Km lineare	IV	L. 15.000
Superiore al Km lineare	IV	L. 22.500

Durata superiore a 180 giorni

OCCUPAZIONE	CLASSE DI COMUNE	TARIFFA COMPLESSIVA
Fino a 1 Km lineare	IV	L. 20.000
Superiore al Km lineare	IV	L. 30.000

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI APPARECCHI	TASSA ANNUA
A) centro abitato	L.20.000
B) zona limitrofa	L. 15.000